

Tribunale di Pisa
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Proc. N.136/2019

Il G.E., dott. Giovanni Zucconi

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.09.2019;
visto il ricorso in opposizione all'esecuzione, ex art. 615 2° comma
c.p.c., proposto da P^{...} e C^{...};
vista la memoria di costituzione di Mediocredito Trentino Alto Adige
s.p.a.;

lette le memorie autorizzate dalle parti;

rilevato che, a fondamento della spiegata opposizione, gli opposenti
deducono la nullità della fideiussione dagli stessi rilasciata a garanzia
del mutuo concesso, con atto ricevuto dal Notaio Valerio Varrati di
Pisa, Rep. registrato a Pisa il giorno ..., munito di
formula esecutiva in data ..., alla società La P^{...}
rilevato in particolare che si assume da parte degli opposenti che
l'art. 7 del predetto contratto di mutuo costituisca pedissequa
trasposizione dello schema contrattuale predisposto dall'ABI e
ritenuto, con riferimento alla disposizione in questione, contrario
alla normativa antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento del
2.05.2005;

rilevato che dalla superiore contrarietà dell'art. 7 alla normativa
antitrust gli opposenti derivano la conseguenza della nullità della
fideiussione prestata e, quindi, la carenza in capo al creditore
precedente di idoneo titolo esecutivo;

ritenuto che, al di là della eccezione sollevata da parte opposta
sull'assolvimento dell'onere probatorio dell'applicazione nel
contratto di mutuo in oggetto dello schema contrattuale ABI e della
natura delle conseguenze dell'asserita violazione della normativa
antitrust, ciò che con ogni evidenza induce a valutare negativamente
il profilo della presumibile fondatezza del ricorso, valutazione
necessaria per l'accoglimento della istanza di sospensione, è la
qualificazione che gli opposenti conferiscono alla fideiussione di cui
all'art. 7 del contratto di mutuo in Notaio Varrati come fideiussione
"omnibus";

ritenuto, infatti, che, risultando indubitabile il riferimento del
provvedimento della Banca d'Italia del 2.05.2005 di censura di
alcune disposizioni dello schema contrattuale predisposto dall'ABI
alla "*fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione
omnibus)*" (cfr. provvedimento del 2.05.2005 della Banca d'Italia di
cui all'allegato 5 del ricorso in opposizione), la fideiussione prestata
da P^{...} e C^{...} non possa essere qualificata
come fideiussione omnibus;



ritenuto, infatti, che dalla semplice lettura dell'art. 7 del contratto di mutuo si evince come la garanzia in esame sia strettamente correlata ed azionabile con esclusivo riferimento alle obbligazioni scaturenti dal medesimo contratto di mutuo, affermandosi in detta clausola che *"..i sigg. C. e D. e P. e F. costituiscono fideiussori della Società Mutuataria nei confronti dell'Istituto per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo"*;

ritenuto che il tenore letterale dell'art. 7 non lascia spazio a dubbio alcuno sulla circostanza che la fideiussione azionata nella presente procedura esecutiva, lungi dal garantire tutte le operazioni bancarie intercorrenti tra la società garantita e l'istituto di credito finanziatore, era delimitata nel suo oggetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mutuo, essendo, dunque, priva delle caratteristiche proprie della c.d. fideiussione omnibus;

ritenuto che le ulteriori considerazioni svolte dagli oppositori, in particolare con la memoria autorizzata del 15.10.2018, sui perniciosi effetti prodottisi in loro danno in conseguenza dei comportamenti assunti dagli altri garanti, non hanno alcun rilievo giuridico ai fini della valutazione della fondatezza dello spiegato ricorso;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione;

Fissa in gg.60 il termine per la introduzione del giudizio di merito;

Condanna P. e C. a, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte opposta delle spese della presente fase cautelare che si liquidano in euro 1.500,00, oltre Iva e Cap;

Si comunichi

Pisa, 06/11/2019

Il G.E.
dott. Giovanni Zucconi

